



#### **Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

*Paolo Sappino*

Direzione Generale per la motorizzazione

Divisione 3 – Disciplina tecnica dei veicoli

#### **Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza**

**Energetica**

*Silvia Grandi*

Direzione Generale Economia Circolare

#### **Al Ministero delle Imprese e del made in Italy**

*Giacomo Vigna*

Direzione generale per la politica industriale,

l'innovazione e le PMI

Divisione III - Economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile

### **OGGETTO: Nomina consulente ADR per "speditori"**

Gentili Direttori,

in queste settimane molte imprese stanno sollevando forti preoccupazioni per l'entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, dell'obbligo di **nomina di un consulente ADR anche per le imprese che spediscono merci e/o rifiuti pericolosi** che rientrano nella normativa.

Si ricorda che l'obbligo di nomina del Consulente per lo "Speditore" era stato introdotto dall'A.D.R. 2019 ma, considerato l'impatto della nuova disposizione, il legislatore aveva previsto quattro anni di periodo transitorio, ovvero fino al 31/12/2022.

La confusione rispetto a tale nuovo obbligo è emersa in particolare rispetto ad una **interpretazione non chiara circa le eventuale estensione agli speditori delle esenzioni** previste dalle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.40, finora applicabili in forza dell'articolo 11, comma 14 del D.Lgs.35/2010.



È evidente che entrambi i decreti, risalendo ad un momento antecedente l'estensione della disciplina ADR agli speditori, non contemplano tale figura; ma sarebbe logico prevedere che nel momento in cui anche **gli speditori ricadranno nell'obbligo di nomina del consulente ADR, dovranno beneficiare delle esenzioni ascritte agli altri soggetti.**

Con una interpretazione **restrittiva e cautelare**, che oggi è peraltro diffusa sul territorio, si avrebbe il paradosso che **le imprese che hanno, da sempre in esenzione, effettuato attività di carico e imballaggio di piccole quantità di merci/rifiuti pericolosi (si pensi ad esempio ad una impresa del settore dell'Autoriparazione che spedisce pochi kg di rifiuti ADR, come l'olio esausto o le batterie al piombo), ora invece, nella veste di "speditori", dovrebbero sostenere l'onere, anche economico, della suddetta nomina del consulente ADR.**

Tale situazione di incertezza sta creando fortissime preoccupazioni e difficoltà di chiara interlocuzione tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera.

Chiediamo pertanto un intervento urgente affinché possa essere **chiarita, anche per via interpretativa, l'applicabilità anche agli speditori delle esenzioni sopra richiamate.**

Cordiali Saluti

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

CONFAGRICOLTURA

CONFAPI